

Direzione centrale risorse agroalimentari, Forestali e ittiche

Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

qualita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge n. 238/2016, articolo 35, comma 1, lettera c). DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» o «Furlanjia» o «Furlanjia Julijska Krajna»: riduzione titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate a dare vini a denominazione di origine. Vendemmia 2021.

Il Direttore del Servizio

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/71, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e, in particolare, l'articolo 35, comma 1, lettera c), in cui è previsto che le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine;

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 32963 del 20 aprile 2016, concernente il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", registrato dalla Commissione europea in data 13 novembre 2020;

VISTA la nota del Consorzio tutela DOC Friuli Venezia Giulia 6 settembre 2021, protocollata al n. 63600 il 7 settembre 2021, con cui è richiesta la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve di Ribolla gialla raccolte nella vendemmia 2021, atte a produrre il vino DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» o «Furlanjia» o «Furlanjia Julijska Krajna» tipologia Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo classico;

PRESO ATTO di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", riguardo al titolo alcolometrico volumico naturale minimo che devono avere le uve della varietà Ribolla gialla atte a produrre le succitate tipologie spumanti;

CONSIDERATO quanto evidenziato dal Consorzio tutela DOC Friuli Venezia Giulia relativamente all'andamento climatico della stagione viticola 2021 nonché allo stato fitosanitario delle viti, e del fatto che si registra complessivamente un ritardo nella maturazione delle uve che potrebbe determinare un aggravamento della situazione sanitaria delle piante e dei relativi prodotti con implicazioni sulle qualità organolettiche dei vini;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni per accogliere l'istanza del Consorzio tutela DOC Friuli Venezia Giulia di riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve di Ribolla gialla raccolte nella vendemmia 2021, atte a produrre il vino DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» o «Furlanjia» o «Furlanjia Julijska Krajna» tipologia Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo classico;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

- 1. Per quanto in premessa indicato, di stabilire per la vendemmia 2021, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge 12 dicembre 2016 n. 238, la riduzione di mezzo grado del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di Ribolla gialla atte a produrre il vino DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» o «Furlanjia» o «Furlanjia Julijska Krajna» tipologia Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo classico, in relazione al disposto dell'articolo 4, comma 4, del relativo disciplinare di produzione.
- 2. Di trasmettere il presente provvedimento a Agea, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) Ufficio di Udine (UD), a Ceviq S.r.l. e al Consorzio tutela DOC Friuli Venezia Giulia.
- 3. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, data del decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Andrea Giorgiutti Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.